

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, lungo la Via interessata dal divieto ed in altri luoghi pubblici, per la durata di giorni 15 e

L'addetto al servizio segnaletica è incaricato di apporre i segnali relativi al divieto imposto con la presente ordinanza almeno 48 ore prima dell'inizio della validità.

Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 07.08.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da che abbia interesse alla approvazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D:P:R: n. 495 /92.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada.
Dalla residenza Municipale,

IL SINDACO
Dr. Antonio Ditri

